*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 112° — Numero 244

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Lunedì, 27 settembre 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1971, n. **792**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di studi di storia dell'arte Roberto Longhi, con sede in Firenze.**

N. 792. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della Fondazione di studi di storia dell'arte Roberto Longhi, con sede in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1971*
*Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 117.* — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1971.

**Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Merlot e Cabernet di Pramaggiore » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata « Cabernet di Pramaggiore » e « Merlot di Pramaggiore », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Veneto;

Visti i pareri favorevoli del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e le proposte del disciplinare di produzione dei vini « Cabernet di Pramaggiore » e « Merlot di Pramaggiore » formulate dal comitato stesso e pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1970, n. 180, e del 20 luglio 1970, n. 181;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Sono riconosciute le denominazioni di origine controllata « Cabernet di Pramaggiore » e « Merlot di Pramaggiore » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tali denominazioni sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1971.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1971, con le denominazioni di origine controllata « Cabernet di Pramaggiore » e « Merlot di Pramaggiore » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 10 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Cabernet di Pramaggiore » e « Merlot di Pramaggiore ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vini « Cabernet di Pramaggiore » e « Merlot di Pramaggiore » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata » a condizione che a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

*a*) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

*b*) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

*c*) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Ai vini « Cabernet di Pramaggiore » e « Merlot di Pramaggiore » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e

delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1971

SARAGAT

NATALI — GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *settembre* 1971
*Registro n.* 14 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 101

---

*Disciplinare di produzione per i vini « Cabernet di Pramaggiore » e « Merlot di Pramaggiore »*

Art. 1.

Le denominazioni di origine controllata « Cabernet di Pramaggiore » e « Merlot di Pramaggiore » sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Cabernet di Pramaggiore » e « Merlot di Pramaggiore » devono essere ottenuti per almeno il 90 % da uve provenienti dai rispettivi vitigni. Per il restante 10 % da uve del vitigno Merlot per il vino « Cabernet di Pramaggiore » e da uve del vitigno Cabernet per il vino « Merlot di Pramaggiore ».

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Cabernet di Pramaggiore » e « Merlot di Pramaggiore » comprende in tutto o in parte i seguenti comuni: Portogruaro, Pramaggiore, Annone Veneto, Concordia Sagittaria, San Michele al Tagliamento, Fossalta di Portogruaro, Teglio Veneto, Gruaro, Cinto Caomaggiore, Santo Stino di Livenza e Caorle in provincia di Venezia, Pravisdomini, Chions, Azzano Decimo, Sesto al Reghena, Cordovado e Morsano al Tagliamento in provincia di Pordenone. Motta di Livenza e Meduna di Livenza in provincia di Treviso.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal fiume Tagliamento, all'altezza di Villanova Malafesta, la linea di delimitazione segue in direzione sud il confine della provincia di Venezia — che in gran parte coincide col Tagliamento stesso — fino alla confluenza con la litoranea veneta in prossimità del pilone Bevazzana e del ponte Girevole; segue ad ovest la litoranea veneta fino alla confluenza con il canale Lugugnana all'altezza di punta Miniscalchi; quindi la strada comunale che passa per c. Cava, Foppe di Mondo e c. Lovi dove piega verso nord fino all'idrovora del Terzo Bacino, segue, sempre verso nord, per breve tratto, l'argine sinistro del canale dei Lovi quindi la strada che costeggia il terzo bacino e Canton fino a Ca' la Bernarda.

La linea di delimitazione piega quindi verso ovest, segue per breve tratto il canale Lugugnana, il limite sud della località Cavrato e si congiunge con la strada che costeggia la bonifica Prati Nuovi seguendola verso sud fino ad incontrare il canale Loregolo. Prosegue sempre verso sud lungo il suddetto canale fino alla confluenza con il canale dei Lovi in prossimità della idrovora del settimo bacino (Bonifica Prati Nuovi); segue il canale dei Lovi fino alla sua confluenza con il canale Cavanella; prosegue quindi in direzione ovest lungo il canale Cavanella, poi lungo il canale Baseleghe; risalendo verso nord-ovest continua lungo il canale del Morto ed il canale degli Alberoni fino alla altezza di c. Combattenti; quindi lungo l'argine delle valli Perera e Zignago, passando in prossimità di casa Vignati, aggira, escludendole, le bonifiche Gramelada e Battaglion, segue ora verso ovest, la strada che passa in prossimità di Case Lieche fino al ponte sul canale Viola in località Sindacale; di qui risale verso nord e poi verso est il canale Viola fino all'imbocco del canale S. Giacomo, prosegue lungo il canale S. Giacomo sino all'angolo di contatto col canale Fossalon dopo aver attraversato la strada Fausta (km. 0,950 a nord di casa Borro).

La delimitazione piega verso sud lungo il canale Fossalon e Degan fino all'incontro con la strada consorziale che divide la località Acquador da Palù Crosere, passando per l'incrocio con viale Roma; prosegue lungo detta strada consorziale fino all'incrocio con viale Zignago in prossimità di C. Macchinetta; volge quindi a sud-ovest lungo la strada che va ad incontrarsi, nei pressi di C. Alessandra, con la strada provinciale Portogruaro-Caorle; continua verso sud lungo la strada provinciale suddetta fino all'incrocio con la strada Fausta (Latisana-Punta Sabbioni) in prossimità del ponte girevole Sindacale; segue la strada Fausta fino al ponte Maranghetto; e dal predetto Ponte, verso sud-est lungo l'argine destro del canale Maranghetto e del canale Nicèssolo fino all'altezza del canale del Miglio. Segue detto canale e successivamente l'argine della Valle Grande, della palude del Pedocchio e della Piscina, toccando le quote 2 per immettersi sulla carrareccia che passa per case Falconera; attraversa la « Bocca Volta » e proseguendo verso sud sull'argine del canale Nicèssolo giunge alla località Falconera in prossimità del porto. Devia verso sud-ovest seguendo la strada che passa a nord dell'abitato di Caorle, fino al ponte Girevole sul canale della Saetta e, lungo questo, verso sud, fino al canale dell'Orologio ed alla confluenza di questo con il fiume Livenza, e per detto fiume verso nord, fino ad incontrare e seguire il canale Cammessera; continua lungo il canale Cammessera fino alla confluenza con il canale Livenza Morta, in località Brian; segue quindi verso nord il canale Livenza Morta fino alla strada Fausta e poi la strada Fausta fino all'argine sinistro del fiume Livenza in località La Salute di Livenza; continua verso nord-ovest seguendo l'argine sinistro del fiume Livenza fino all'altezza di c. Casali (Meduna di Livenza); segue quindi il limite di provincia tra Treviso e Pordenone fino alla località Paludei, continua quindi lungo il limite di comune fra Pasiano di Pordenone e Pravisdomini fino ad incontrare il fiume Sile. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo il fiume Sile fino ad incontrare il limite di territorio tra i comuni di Chions e Fiume Veneto in prossimità di c. Marcuz; procede verso est seguendo il confine che delimita a nord il territorio dei comuni di Chions, Sesto al Reghena e Morsano al Tagliamento fino ad incontrare il fiume Tagliamento, che percorre verso sud seguendo il limite di confine del comune di Morsano al Tagliamento fino ad incontrare il limite della provincia di Venezia punto di partenza.

All'interno della zona così delimitata giace la bonifica del Loncon e delle Sette Sorelle che viene esclusa e i cui confini sono i seguenti: partendo dalla confluenza del canale Fosson con il fiume Loncon la delimitazione procede verso sud lungo il fiume Loncon fino al ponte Bragato; continua a nord-est per la strada della Torba (fra la fossa della Torba e la fossa Possidenza) fino all'incontro con l'argine destro del fiume Lemene; di qui prosegue verso sud seguendo il fiume Lemene fino alla confluenza con il canale Maranghetto in prossimità del ponte Maranghetto; segue a ovest il canale Maranghetto fino alla confluenza con il fiume Loncon, e successivamente fino alla sua confluenza con il canale Fossa Bigai; continua lungo il canale Fossa Bigai, passando dalla idrovora della bonifica Piva, fino all'altezza della strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle; da questo punto prosegue a nord lungo la strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle fino all'altezza della strada privata Palamin parallela al canale Fossa Contarina di ponente; quindi procede a ovest lungo la strada privata Palamin fino all'incrocio con la strada consorziale perimetrale della bonifica delle Sette Sorelle; continua lungo la strada suddetta, passando in prossimità della scuola Corner, fino ad incontrare il canale Cernetta e quindi, seguendo la strada parallela di destra al canale Cernetta, fino alla strada

provinciale S. Stino di Livenza-Caorle che attraversa per raggiungere e quindi seguire l'argine destro del canale Fosson fino alla sua confluenza con il fiume Loncon.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ben esposti, ubicati in terreni di origine alluvionale, di medio impasto tendente all'argilloso.

Sono invece da escludere i vigneti ubicati in terreni sabbiosi, torbosi, ricchi di sostanza organica ed in quelli umidi o soggetti ad allagamenti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Cabernet di Pramaggiore » non deve essere superiore ai q.li 100, per il vino « Merlot di Pramaggiore » ai q.li 110 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20 % i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve, nonchè nei territori dei seguenti comuni:

Ceggia, Eraclea, Noventa di Piave, S. Donà di Piave e Torre di Mosto in provincia di Venezia;

Casarsa, Pordenone e Porcia in provincia di Pordenone;

Cessalto, Chiarano, Gaiarine, Gorgo al Monticano, Mansuè, Oderzo e Portobuffolè in provincia di Treviso;

Bertiolo, Codroipo e Latisana in provincia di Udine.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 1 una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

E' ammessa, nella misura massima del 5 % del volume, la tradizionale correzione dei mosti o vini aventi diritto alla denominazione « Cabernet di Pramaggiore » e « Merlot di Pramaggiore » con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

« *Cabernet di Pramaggiore* ».

colore: rosso rubino carico tendente al rosso mattone od al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso intenso caratteristico erbaceo, con profumo spiccato se invecchiato;

sapore: asciutto, pieno, giustamente acido e tannico, di corpo austero e vellutato se invecchiato;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

« *Merlot di Pramaggiore* ».

colore: rosso rubino se giovane e tendente al granato se invecchiato;

odore: vinoso piuttosto intenso, un pò erbaceo caratteristico e con profumo gradevole;

sapore: asciutto, giustamente tannico, di corpo, gradevole caratteristico;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 19 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

I vini « Cabernet di Pramaggiore » e « Merlot di Pramaggiore » ottenuti da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,5, immessi al consumo con una gradazione alcoolica minima complessiva di 12, e che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento minimo rispettivamente di 3 e 2 anni — a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve — possono portare la specificazione aggiuntiva « riserva ».

L'invecchiamento deve avvenire nella zona di vinificazione di cui all'art. 5.

Art. 8.

E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini « Cabernet di Pramaggiore » e « Cabernet di Pramaggiore » riserva, « Merlot di Pramaggiore » e « Merlot di Pramaggiore » riserva, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Cabernet di Pramaggiore » e « Merlot di Pramaggiore » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
NATALI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

**(8554)**

---

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1971.

**Ricostituzione della commissione centrale per gli elenchi autorizzati degli spedizionieri.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 14 novembre 1941, n. 1442, che detta norme per la formazione degli elenchi autorizzati degli spedizionieri;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1966, registro n. 14, foglio n. 52;

Considerato che i componenti la commissione centrale, prevista dall'art. 16 della predetta legge e costituita con il decreto ministeriale sopracitato, sono decaduti dall'incarico per compiuto periodo;

Viste le designazioni per la ricostituzione di detta commissione;

Decreta:

Art. 1.

La commissione centrale prevista dall'art. 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, è presieduta da un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, ed è costituita come segue, per un triennio dalla data del presente decreto:

Cantile dott. Fernando, direttore generale del commercio interno, membro effettivo;

Gambelli dott. Enrico, ispettore generale, membro supplente,
in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Tufarelli dott. Giovanni Battista, consigliere di 1ª classe, membro effettivo;

Goletti dott. Giovanni Battista, consigliere di 1ª classe, membro supplente,
in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Pace dott. Pasquale, direttore di divisione, membro effettivo;

De Liso dott. Vincenzo, direttore di divisione, membro supplente,
in rappresentanza del Ministero delle finanze:

De Bellis dott. Vincenzo, ispettore capo superiore, membro effettivo;

Troilo prof. Romano, ispettore capo, membro supplente,
in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Clarizia dott. Emilio, direttore di sezione, membro effettivo;

Mosiello dott. Umberto, consigliere di 2ª classe, membro supplente,
in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Giuliano dott. Agostino, membro effettivo;

Luppi dott. Giovanni, membro supplente,
in rappresentanza dei commercianti;

Di Mario Mario, membro effettivo;

Carmignani Fausto, membro supplente,
in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Tonolo comm. Davide e Guglielmetti comm. Arnaldo, membri effettivi;

Pignatelli dott. Riccardo e Rosoni comm. Arnaldo, membri supplenti,
in rappresentanza degli spedizionieri;

Tarantino Nicola e Della Rosa Franco, membri effettivi;

Piranomonte Gaspare e Podestà Manlio, membri supplenti,
in rappresentanza dei lavoratori ausiliari del commercio interno ed estero.

Art. 2.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, la commissione centrale potrà essere integrata, ove il presidente ne rilevi la necessità ed in relazione alla materia da trattare, con i seguenti rappresentanti delle categorie indicate nel comma stesso:

Capasso dott. Giuseppe, membro effettivo;

Picciurro Riccardo, membro supplente,
in rappresentanza degli industriali;

Melucci Aldo, membro effettivo;

Terma Benito, membro supplente,
in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Cappa Arnaldo, membro effettivo;

Lo Sasso Rocco, membro supplente,
in rappresentanza degli agricoltori;

Ciucci Benito, membro effettivo;

Pompili Silvio, membro supplente,
in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Scocchera geom. Giovannangelo, membro effettivo;

Jaconianni Mario, membro supplente,
in rappresentanza delle aziende cooperative.

Art. 3.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dottor Pasquale De Majo o in sua sostituzione, dalla dottoressa Luciana Puglisi appartenenti ai ruoli della carriera direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

La spesa per il funzionamento della commissione graverà sul cap. 1152 articoli 2 e 3 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Roma, addì 26 aprile 1971

*Il Ministro*: GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1971*
*Registro n. 7, foglio n. 207*

**(8385)**

---

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1971.

**Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale ».**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1098, recante norme sulla decorrenza dell'anno finanziario degli enti pubblici sottoposti al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 955;

Visto il proprio decreto 23 aprile 1970, riguardante la nomina, per tre esercizi finanziari, del collegio dei revisori dei conti dell'ente;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del rappresentante di questo Ministero, dott. Carlo Alberto Polverini, deceduto;

Decreta:

Il dott. Vittorio Cito è nominato membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed in sostituzione del dottor Carlo Alberto Polverini, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1971

*Il Ministro*: GAVA

**(8548)**

---

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1971.

**Ammissione dell'industria della fabbricazione dell'insettifugo denominato « Tabard insect repellent », destinato all'esportazione, al beneficio dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale sull'alcole etilico impiegato nella preparazione del prodotto medesimo.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, che stabilisce le aliquote del diritto erariale, convertito nella legge 15 novembre 1955, n. 1037;

Decreta:

Art. 1.

L'industria della fabbricazione dell'insettifugo denominato « Tabard insect repellent » è ammessa a fruire, all'esportazione, dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale sull'alcole etilico impiegato nella preparazione del prodotto medesimo.

Art. 2.

Le operazioni per la preparazione del prodotto indicato nel precedente articolo, con impiego di alcole etilico, in regime di abbuono, sono soggette a vigilanza fiscale.

L'amministrazione finanziaria può eseguire esperimenti di fabbricazione, con spese a carico della ditta interessata, per accertare il consumo medio dell'alcole per ogni unità di prodotto.

Art. 3.

Lo scarico dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale sull'alcole etilico impiegato nella fabbricazione del prodotto indicato nel precedente art. 1, esportato con bolletta A/55, sarà effettuato con le modalità in vigore per l'esportazione, in regime di abbuono, dei prodotti contenenti alcole.

Roma, addì 4 settembre 1971

*Il Ministro*: PRETI

**(8429)**

---

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1971.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « E.D.E.S. », con sede in Foggia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Foggia alla società cooperativa « E.D.E.S. », con sede in Foggia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « E.D.E.S. », con sede in Foggia, costituita per rogito notaio Marano Delfino in data 2 febbraio 1966 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Celestino Scarimboli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1971

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

**(8381)**

---

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1971.

**Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa Società anonima elettrica latronichese « S.A.E.L. » S.p.a., con sede in Latronico.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'ENEL;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687696 del 7 marzo 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa Società anonima elettrica latronichese « S.A.E.L. » S.p.a., con sede in Latronico (Potenza), via Roma n. 60;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla impresa suddetta, comunicati dalla stessa ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta per un biennio consecutivo, a partire dal 19 agosto 1969, ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa della Società anonima elettrica latronichese « S.A.E.L. » S.p.a., con sede in Latronico (Potenza), via Roma n. 60, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società anonima elettrica latronichese « S.A.E.L. » S.p.a., con sede in Latronico (Potenza), via Roma n. 60, è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla Società anonima elettrica latronichese « S.A.E.L. » S.p.a. dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1971

*Il Ministro*: GAVA

**(8430)**

---

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1971.

**Autorizzazione alla società « Fiduciaria per investimenti mobiliari e immobiliari - FID.I.M.I. - S.p.a. », con sede in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fiduciaria per investimenti mobiliari e immobiliari - FID.I.M.I. - S.p.a. », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fiduciaria per investimenti mobiliari e immobiliari - FID.I.M.I. - S.p.a. », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1971

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
COLOMBO

**(8384)**

---

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1971.

**Determinazione delle classi di contribuzioni e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Ancona ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e i superstiti.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate,

per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Ancona, le classi iniziali di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

| | |
|---|---|
| Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi ed attività preliminari e complementari | 3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili; |
| Autotrasportatori di merci per conto terzi | 3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili; |
| Portabagagli . . . . . | 8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 94.800 mensili. |

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1971

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

**(8378)**

---

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1971.

**Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto esercenti la attività di abbattitori di piante nella provincia di Cremona ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e i superstiti.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto esercenti nella provincia di Cremona l'attività di abbattitori di piante, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile è determinata come segue:

3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1971

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

**(8379)**

---

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1971.

**Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di calzature militari operanti in provincia d Napoli.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 3 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di calzature militari operanti in provincia di Napoli, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di calzature militari operanti in provincia di Napoli;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 3 maggio 1971 a

favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di calzature militari operanti in provincia di Napoli, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1971

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

**(8595)**

---

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1971.

**Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di materiali per salvataggio e affini per navigazione aerea e marittima operanti in provincia di Roma.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 15 luglio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di materiali per salvataggio e affini per navigazione aerea e marittima (paracadute, aerostati, salvagenti, battelli pneumatici di salvataggio) operanti in provincia di Roma, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di materiali di salvataggio e affini per navigazione aerea e marittima (paracadute, aerostati, salvagenti, battelli pneumatici di salvataggio) operanti in provincia di Roma;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 15 luglio 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di materiali per salvataggio e affini per navigazione aerea e marittima (paracadute, aerostati, salvagenti, battelli pneumatici di salvataggio) operanti in provincia di Roma, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1971

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

**(8596)**

---

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1971.

**Attuazione del regolamento della Comunità economica europea n. 1516/71 del 12 luglio 1971 e dei successivi regolamenti n. 1559/71 del 20 luglio 1971 e n. 1635/71 del 28 luglio 1971, relativi all'applicazione del regime comunitario di aiuti per i semi di cotone.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento della Comunità economica europea (C.E.E.) n. 1516/71, del Consiglio, del 12 luglio 1971, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 160 del 17 luglio 1971, che istituisce un regime di aiuto per i semi di cotone;

Visti i successivi regolamenti C.E.E. n. 1559/71 del Consiglio del 20 luglio 1971, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 165 del 23 luglio 1971 che fissa le norme generali di concessione dell'aiuto per i semi di cotone nella campanga di commercializzazione 1971-72, e n. 1635/71, della commissione, del 28 luglio 1971, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 170 del 29 luglio 1971, relativo a talune modalità di concessione dell'aiuto per i suddetti semi di cotone;

Considerato che con il citato regolamento n. 1635/71 viene disposta anche la presentazione da parte dei produttori interessati, entro il 30 settembre 1971, di una dichiarazione attestante le superfici seminate a cotone, e viene fissato il 31 dicembre 1971 quale termine massimo per la presentazione delle relative domande di aiuto;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, in attesa del perfezionamento degli atti concernenti l'affidamento alla « Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo » (A.I.M.A.), ai sensi della legge 13 maggio 1966, n. 303, e della legge 31 marzo 1971, n. 144, dei compiti derivanti dall'applicazione delle citate norme comunitarie per il settore dei semi di cotone, di emanare le necessarie disposizioni per la presentazione nei termini previsti delle suindicate dichiarazioni e domande;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione del regime di aiuto per i semi di cotone, istituito dalla Comunità economica europea con il regolamento n. 1516/71 del 12 luglio 1971, citato nelle premesse, per beneficiare nella campagna di commercializzazione 1971-72 del previsto aiuto per ettaro di superficie su cui sono stati eseguiti la semina ed il raccolto, i produttori interessati sono tenuti a presentare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio:

*a*) entro il 30 settembre 1971, una dichiarazione attestante la superficie seminata, espressa in ettari e are, e la sua ubicazione (comune, località, denominazione dell'azienda);

*b*) entro il 31 dicembre 1971, una domanda con l'indicazione:

del cognome, nome, indirizzo e qualifica del richiedente;

della superficie aziendale, espressa in ettari e are, nella quale è stato eseguito il raccolto ed i relativi estremi catastali ovvero indicazioni equivalenti;

delle quantità e varietà di seme impiegate nella coltivazione;

del sistema di conduzione dell'azienda, specificandone il tipo e gli eventuali cointeressati;

dei quantitativi di prodotto raccolti ed il luogo di deposito degli stessi ovvero, per il prodotto già venduto e preso in consegna, il cognome, nome e indirizzo dell'acquirente o degli acquirenti.

Alla predetta domanda dev'essere allegato il « certificato di produzione » di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Il « certificato di produzione », richiamato al precedente art. 1, dev'essere rilasciato, previ i controlli ed accertamenti del caso, dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Detto certificato, oltre a precisare l'avente diritto o, in caso di conduzione associata, gli aventi diritto allo aiuto, deve attestare:

la superficie aziendale coltivata a cotone, la sua ubicazione e se nella medesima sono state effettuate le normali operazioni di coltivazione, semina e raccolto;

le quantità di prodotto ottenute sull'intera superficie coltivata e, in caso di fondi separati, su ciascun fondo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1971

*Il Ministro*: NATALI

(8747)

---

ORDINANZA MINISTERIALE 14 settembre 1971.

**Profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Ritenuto opportuno proseguire l'azione di profilassi vaccinale nei confronti dell'afta epizootica;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antiaftosa dei bovini, dei bufali, degli ovini e dei caprini di età superiore a tre mesi che si trovano nel territorio nazionale, con l'esclusione di quelli presenti nella regione della Valle d'Aosta, secondo le modalità ed i tempi indicati nei successivi articoli.

Previa autorizzazione di questo Ministero possono essere esentati dall'obbligo della vaccinazione i bovini che gli istituti zooprofilattici sperimentali produttori del vaccino antiaftoso e l'Istituto superiore di sanità intendono utilizzare per i controlli del prodotto immunizzante.

Art. 2.

Dal 1° ottobre al 31 dicembre 1971 saranno sottoposti a trattamento immunizzante i bovini e i bufali.

Dal 1° aprile al 30 giugno 1972 saranno sottoposti a trattamento immunizzante gli ovini e i caprini che si spostano per la monticazione. In questo secondo periodo verranno vaccinati anche i bovini e i bufali che, esclusi nella prima fase operativa, hanno nel frattempo raggiunta l'età di tre mesi.

Il trattamento immunizzante degli ovini e dei caprini, di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato prima della monticazione da oltre quindici giorni e da non oltre quattro mesi. L'avvenuto trattamento immunizzante dovrà essere annotato dal veterinario comunale nei certificati previsti dagli articoli 42 e 43 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 3.

Il vaccino antiaftoso, preparato esclusivamente dagli istituti zooprofilattici sperimentali autorizzati alla produzione dei virus aftosi, è distribuito gratuitamente per il tramite degli uffici veterinari provinciali che, di volta in volta, ne faranno richiesta al Ministero della sanità.

Art. 4.

La vaccinazione è eseguita da veterinari comunali o da altri veterinari, regolarmente iscritti all'albo professionale, appositamente autorizzati dal veterinario provinciale.

Dell'avvenuta vaccinazione va data comunicazione quindicinale al veterinario provinciale su modello conforme all'allegato n. 1. I veterinari liberi esercenti rimettono copia del modello anche al veterinario comunale.

Art. 5.

La spesa per l'impiego obbligatorio del vaccino antiaftoso è a carico del Ministero della sanità in base alle tariffe professionali previste da apposito decreto ministeriale.

Art. 6.

Non potrà essere effettuato alcun trattamento immunizzante antiaftoso al di fuori di quelli obbligatori previsti dalla presente ordinanza, dal vigente regolamento di polizia veterinaria e dagli altri decreti ed ordinanze in materia, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della sanità.

Art. 7.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono punite a termine di legge.

Roma, addì 14 settembre 1971

*Il Ministro*: MARIOTTI

MODELLO N. 1

*Provincia di* | Istituto produttore vaccino usato

*Comune di* | Serie e numero

VACCINAZIONE ANTIAFTOSA

*Ordinanza ministeriale* . .

*Quindicina dal* . . . . . . . *al* .

| Nome e cognome del proprietario degli animali | Località in cui trovansi gli animali | Vitelli sotto l'anno | Vitelli sopra l'anno | Manze | Vacche | Tori | Buoi | Bufali | Ovini caprini | Animali sotto età vaccinale | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | bovini | bufali | ovini e caprini |
| | | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| | | | | | | | | | | | | |

. . . . . . . li . . . . . . . . .

*Il veterinario vaccinatore*

(8591)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

### Variante al piano regolatore di Napoli

Con decreto provveditoriale n. 24143 è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la delibera di giunta 23 ottobre 1970, ratificata dal consiglio comunale di Napoli con delibera 26 marzo 1971, n. 460, relativa alla variante al piano regolatore generale limitatamente alla area di mq. 10.300 riportata al foglio n. 19, particelle 367, 369, 370, 374 e 386.

**(8391)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 10142 in data 16 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1971, registro n. 12, foglio n. 292, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 26 settembre 1969 dal dott. arch. Astone Temistocle avverso la nota 14 aprile 1969, n. 5073, con la quale questo Ministero aveva respinto l'istanza del ricorrente diretta ad ottenere il collocamento in soprannumero nel ruolo organico della carriera direttiva, ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

**(8390)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « Ospedale civico S. Lazzaro », di Alba, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.27/6/443, in data 1° settembre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « Ospedale civico S. Lazzaro », di Alba (Cuneo), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

**(8359)**

### Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona, di Borgosesia, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.89/5/286, in data 1° settembre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona di Borgosesia (Vercelli), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

**(8360)**

### Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « S. Giovanni di Dio », di Melfi, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.64/4/104, in data 1° settembre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « S. Giovanni di Dio », di Melfi (Potenza), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

**(8361)**

### Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « S. Maria delle Stelle », di Melzo, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.49/38/530 in data 9 settembre 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di Zona « S. Maria delle Stelle », di Melzo (Milano), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

**(8451)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza della seconda cattedra di ragioneria generale ed applicata presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna, è vacante la seconda cattedra di ragioneria generale ed applicata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(8699)**

### Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(8746)**

### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 49, foglio n. 257, è stato in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla professoressa Ammatuna Emma in data 16 marzo 1966 avverso la esclusione dalla assunzione in ruolo delle insegnanti tecnico pratiche negli istituti tecnici femminili e nelle scuole di avviamento professionale, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

**(8362)**

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 49, foglio n. 260, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Fulfaro Achille in data 26 febbraio 1966 avverso la esclusione dalla assunzione nel ruolo degli insegnanti di applicazioni tecniche nelle scuole medie ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 22.

**(8364)**

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 49, foglio n. 261, sono stati respinti i ricorsi straordinari prodotti dalle prof.sse Campus Braghini Vera ed altre e Marini Valeria in Bulli ed altre in data, rispettivamente, 23 gennaio 1964 e 15 giugno 1965 avverso il decreto ministeriale 1° aprile 1963 relativo al collocamento nei ruoli speciali transitori ai sensi della legge 28 luglio 1961 n. 831, art. 20.

**(8366)**

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Restituzioni applicabili dal 1° giugno 1971 al 30 giugno 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1094/71, n. 1130/71 e n. 1340/71 all'esportazione verso Paesi terzi degli alimenti composti per animali della voce n. ex 23.07 previsti:**
**— all'art. 1, lettera d) del Regolamento comunitario n. 120/67 (Tabella A);**
**— all'art. 1, lettera g) del Regolamento comunitario n. 804/68 (Tabella B).**

TABELLA *A*

| Numero della Tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) |
|---|---|---|
| 23.07 | Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali: | |
| | ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A): | |
| | - il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 10 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (2) è: | |
| | - - superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 % . . . . . . . | 0,345 |
| | - - superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 % . . . . . . . | 0,863 |
| | - - superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 % . . . . . . . | 1,553 |
| | - - superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 % . . . . . . . | 2,071 |
| | - - superiore al 65 % . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,588 |

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1.
(2) Sono considerati prodotti cerealicoli i prodotti ripresi al Capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-F) della tariffa doganale.

TABELLA *B*

| Numero della Tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) |
|---|---|---|
| 23.07 | Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali: | |
| | ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (1): | |
| | I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio: | |
| | a. non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %: | |
| | ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-1 della tariffa doganale uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 75 %: | |
| | aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60 % . . . . . . . . . . . . . . | 4,16 |
| | bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 70 % . . . . . . . | 4,96 |
| | cc. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70 % . . . . . . . . . . . . . . . | 5,76 |
| | ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-1 della tariffa doganale uguale o superiore a 75 %: | |
| | aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80 % . . . . . . . . . . . . . | 5,76 |
| | bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80 % . . . . . . . . . . . . . . . . | 5,76 |

(1) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:
*a*) latte scremato in polvere;
*b*) farina di pesce e
*c*) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e Blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure Blu brevettato V (E 131).

(7127)

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1971 al 31 luglio 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1364/71, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) e ad alcuni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.**

| Numero della Tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Ammontare di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (u.c.) per 1 kg di saccarosio contenuto (1 u.c. = lire italiane 625) (1) |
|---|---|---|
| 17.02 | Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: | |
| | D. altri zuccheri e sciroppi: | |
| | I. sciroppo di saccarosio | 0,1085 |
| | II. maltosio e sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto) | 0,1085 |
| | III. zucchero invertito liquido o solido, levulosio | 0,1085 |
| | IV. non nominati: | |
| | ex a. zuccheri, escluso il sorbosio | 0,1085 |
| | b. sciroppi | 0,1085 |
| | E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale | 0,1085 |
| | F. zuccheri e melassi, caramellati: | |
| | ex I. zuccheri della voce 17.01 | 0,1085 |
| 17.05 | Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione: | |
| | C. altri: | |
| | I. zuccheri | 0,1085 |
| | II. sciroppi | 0,1085 |
| | | Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) |
| 17.03 | Melassi, anche decolorati | zero |

(1) L'ammontare della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto esportato è calcolato moltiplicando il « tenore di saccarosio » di tale prodotto (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per l'importo di base.

Tuttavia:

*a*) non è concessa restituzione per gli sciroppi aventi un grado di purezza inferiore all'85 %;

*b*) per gli sciroppi con purezza pari o superiore all'85 % ed inferiore al 94,5 % il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) è fissato forfettariamente al 73 % del peso allo stato secco;

*c*) per gli sciroppi con purezza pari o superiore al 94,5 % il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) è quello risultante dall'analisi.

Il « tenore di saccarosio » (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per 100 chilogrammi di prodotto e la « percentuale o grado di purezza » degli sciroppi, sono determinati mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente allo art. 13 del Regolamento C.E.E. n. 394/70.

**(7785)**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Nomina del commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Graffignana, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Graffignana, in amministrazione straordinaria.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 aprile 1971, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Graffignana, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Graffignana (Milano), secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Visto il proprio provvedimento del 26 aprile 1971, con il quale il rag. Antonio Saronni è stato nominato commissario straordinario, ai sensi dell'art. 58 del ripetuto regio decreto-legge n. 375, della menzionata Cassa rurale ed artigiana di Graffignana, in amministrazione straordinaria;

Considerato che il rag. Antonio Saronni non può continuare ad espletare l'incarico per motivi di salute e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Erasmo Brambilla Pisoni è nominato commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Graffignana, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Graffignana (Milano), in amministrazione straordinaria.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1971

*Il Governatore*: CARLI

**(8444)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di un'opera artistica da collocare nella stazione ferroviaria di Palermo-Notarbartolo.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717, e 3 marzo 1960, n. 237;
Visto l'art. 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422;
Visto il decreto ministeriale n. 1331 del 22 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1970, registro n. 10, foglio n. 68, con il quale è stato approvato il progetto 1° settembre 1966 riguardante i lavori per la costruzione del fabbricato viaggiatori ed accessori nella nuova stazione di Notarbartolo della linea di circonvallazione ferroviaria di Palermo;
Considerato che nel detto edificio dovrà essere realizzata un'opera artistica, con un impegno di spesa di L. 23.000.000;
Ritenuta la necessità di bandire un concorso nazionale tra artisti di nazionalità italiana per l'ideazione e l'esecuzione dell'opera stessa;
A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per la ideazione e la realizzazione di un'opera d'abbellimento del fabbricato viaggiatori della nuova stazione ferroviaria di Notarbartolo (Palermo).

Art. 2.

Il presente decreto, con l'allegato bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1971

*Il Ministro*: LAURICELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *agosto* 1971
*Registro n.* 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 229

---

BANDO DI CONCORSO NAZIONALE

E' indetto un concorso nazionale tra artisti italiani per l'esecuzione di un'opera d'arte destinata alla decorazione del fabbricato viaggiatori della nuova stazione di Notarbartolo della linea di circonvallazione ferroviaria di Palermo che sarà sistemata sul marciapiede esterno della stazione ferroviaria, al piano stradale in fregio al fianco sinistro del fabbricato viaggiatori, nel luogo indicato in sito da un apposito segnale.

L'opera stessa dovrà consistere in un gruppo scultoreo in pietra e bronzo di soggetto libero completato di asta portabandiera in acciaio; l'insieme del gruppo scultoreo dovrà svilupparsi in forma proporzionata rispetto allo spazio assegnatole e dovrà portare l'asta portabandiera, corredata dei soli necessari meccanismi d'alzabandiera. Detta asta non dovrà essere di altezza inferiore a metri quindici e di sezione adeguata per una bandiera prevista di circa ml. 5,00 × 3,00.

Al concorso possono partecipare tutti gli artisti che abbiano la cittadinanza italiana.

Per partecipare al concorso ogni artista dovrà presentare i seguenti elaborati e documenti:

*A*) un bozzetto dell'opera nella scala 1:10 in qualunque materiale purchè capace nel modo migliore, a scelta dell'artista, di rendere il più possibile la sensazione di quale sarà l'effetto dell'opera finita;

*B*) un particolare in materiale libero come sopra nella scala al vero delle misure di circa ml. 1,50 per ml. 0,70, dal quale risulti la tecnica di esecuzione, specialmente per le parti in bronzo;

*C*) campioni della pietra e del bronzo;

*D*) una relazione illustrativa dell'opera con particolare riferimento agli intendimenti artistici che l'hanno ispirata, agli elementi tecnici che la caratterizzano ed alle modalità previste per il collocamento in sito, con particolare riguardo alla fondazione ed ancoraggio dell'asta portabandiera;

*E*) una dichiarazione, in carta legale, con la quale il concorrente attesta di essersi recato sul posto e di avere preso esatta conoscenza delle condizioni locali e particolari che possono influire sulla esecuzione completa dell'opera;

*F*) l'offerta, su carta legale, con la quale il concorrente dichiara d'impegnarsi ad eseguire l'opera per il compenso di cui al successivo paragrafo 6 e dichiara che il compenso stesso è pienamente remunerativo a tutti gli effetti e comprensivo di tutti gli oneri concessi alla esecuzione dell'opera medesima ivi inclusi ponteggi, lavori preparatori, trasporto in loco, opere di fondazione ed i lavori necessari al ripristino della pavimentazione stradale.

La suddetta offerta, firmata per esteso, dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di nascita e l'indirizzo del concorrente.

Nel caso di concorrenti in gruppo l'offerta, firmata da tutti i concorrenti, dovrà indicare il nome e l'indirizzo del concorrente cui viene affidato il mandato di rappresentare gli altri nei necessari rapporti con l'Amministrazione dei lavori pubblici;

*G*) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta legale.

Gli elaborati artistici di cui alle lettere *A*) e *B*) i campioni dei materiali adottati di cui alla lettera *C*) e la relazione di cui alla lettera *D*) del precedente paragrafo non dovranno recare il nome e la firma dell'autore, ma soltanto un motto prescelto e la seguente intestazione « Stazione ferroviaria di Palermo Notarbartolo. Concorso nazionale per un'opera d'arte ».

La dichiarazione di cui alla lettera *E*), l'offerta di cui alla lettera *F*) ed il certificato di cittadinanza di cui alla lettera *G*) od i certificati nel caso di concorrenti in gruppo, saranno chiusi in una busta che dovrà essere sigillata sui lembi di chiusura e che dovrà recare il motto prescelto e la intestazione « Offerta e documenti per il concorso nazionale per un'opera d'arte stazione ferroviaria di Palermo - Notarbartolo ».

Gli elaborati artistici di cui alle lettere *A*) e *B*), i campioni di cui alla lettera *C*), la relazione di cui alla lettera *D*), la busta sigillata contraddistinta con il motto prescelto e contenente i documenti di cui alle lettere *E*), *F*) e *G*) racchiusi in uno o più contenitori recante o recanti all'esterno il motto prescelto e l'intestazione « Concorso nazionale per un'opera d'arte nella stazione ferroviaria di Palermo - Notarbartolo » dovranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti - Roma, via Nomentana n. 2, entro le ore dodici del novantesimo giorno decorrente dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli elaborati ed i documenti saranno esaminati dalla commissione giudicatrice che sarà costituita a sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237.

La commissione esclusi gli elaborati non rispondenti alle prescrizioni del bando emetterà validamente le proprie decisioni a maggioranza semplice, scegliendo l'opera d'arte ritenuta più idonea in base a criteri di giudizio insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi artistici, estetici e tecnici.

Compiuta la scelta la commissione procederà all'apertura della busta sigillata corrispondente al bozzetto prescelto, per individuare l'autore dell'opera.

Il risultato dei lavori della commissione giudicatrice verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il riconoscimento di vincitore del concorso nazionale dell'artista la cui opera risulterà prescelta avverrà con l'approvazione mediante decreto ministeriale del contratto stipulato per la realizzazione e la collocazione in sito dell'opera stessa.

La commissione potrà indicare eventuali prescrizioni per la migliore riuscita dell'opera e l'artista dovrà uniformarsi alle direttive stesse senza pretendere maggiori compensi oltre quello stabilito nel successivo paragrafo.

Il compenso per la realizzazione dell'opera d'arte di cui al presente bando è stabilito a corpo nella misura di L. 23.000.000 (lire ventitremilioni) comprensivo, oltre che del premio, di tutti gli oneri per la progettazione, per la completa esecuzione, per la collocazione in sito, compresa la fondazione per i ponteggi, per i lavori preparatori, per il trasporto in loco, per le opere di fissaggio, per i lavori di ripristino della pavimentazione stradale e per quanto altro possa occorrere per la realizzazione del lavoro.

Le modalità di corresponsione del compenso di L. 23.000.000 sono le seguenti:

il 20 % del prezzo a corpo al netto delle prescritte ritenute di garanzia all'affidamento del lavoro;

il 40% al netto delle prescritte ritenute dopo che la direzione dei lavori avrà accertato che la lavorazione dell'opera sia stata eseguita, a proprio insindacabile giudizio, per almeno il 60%;

il restante 40% del prezzo a corpo, sempre al netto delle prescritte ritenute di garanzia, sarà pagato ad opera completamente ultimata e consegnata.

Il pagamento del saldo corrispondente all'importo delle suddette ritenute di garanzia verrà effettuato entro novanta giorni dalla data del certificato di ultimazione e previo nulla osta da parte della competente Sovraintendenza alle gallerie.

Sul saldo in parola verrà effettuata a norma dell'art. 3 della legge 29 luglio 1959, n. 717, la ritenuta del 2% dell'intero stabilito compenso da destinare a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti istituita con legge 25 maggio 1936, n. 1216.

Il tempo utile per dare ultimata l'opera in sito resta stabilito in dieci mesi decorrenti dalla data dell'affidamento che risulterà da apposito verbale. In caso di ritardo sarà applicata una penale di L. 15.000 per ogni giorno impiegato in più.

La direzione dei lavori verrà espletata dal dirigente l'ufficio delle nuove costruzioni ferroviarie di Palermo.

Nessun compenso verrà corrisposto per nessun titolo e per nessun motivo ai concorrenti che non risultino vincitori.

L'amministrazione consentirà che l'artista vincitore ritiri per il definitivo sviluppo il proprio bozzetto previo il deposito di una idonea documentazione fotografica.

I bozzetti non prescelti dovranno essere ritirati dagli autori entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del risultato dei lavori della commissione giudicatrice.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità ed obbligo per la conservazione e la integrità degli elaborati non ritirati e potrà disporsene a suo insindacabile giudizio dopo che sia trascorso inutilmente il suddetto termine di trenta giorni.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le norme e le condizioni stabilite nel presente bando.

*Il Ministro*: LAURICELLA

**(8407)**

# MINISTERO DELLA SANITÀ

## Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia vascolare - sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia vascolare - sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 10 ottobre 1970 e modificata con decreto ministeriale 5 novembre 1970;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia vascolare - sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Serra Giancarlo, nato a Genova il 13 dicembre 1930 punti 95 su 100
2. Venuti Vincenzo, nato a Palermo l'8 dicembre 1927 . » 95 »
3. Viola Giuseppe, nato a Pompei il 3 agosto 1936 . » 95 »
4. Aliperta Giuseppe, nato a Somma Vesuviana il 16 ottobre 1922 » 90 »
5. Aschieri Flavio, nato a Torino il 3 agosto 1927 . . » 90 »
6. Chiampo Luigi, nato a Torino il 16 aprile 1932 » 90 »
7. Curzio Giuseppe, nato a Napoli l'8 agosto 1929 . . . » 90 »
8. Fizzotti Graziano, nato a Gattinara il 30 marzo 1930 . . . . . . punti 90 su 100
9. Jovino Raffaele, nato a Vico Equense il 19 settembre 1933 . . . . . . » 90 »
10. Pizzetti Franco, nato a Frascati il 29 novembre 1929 . . . . . . . » 90 »
11. Pellegrino Felice, nato a Monte S. Angelo il 17 ottobre 1931 . . . . . » 90 »
12. Visconti Walter, nato a Vernasca il 6 febbraio 1930 . . . . . . » 90 »
13. Ferrante Giovanni, nato a Napoli il 18 aprile 1930 . . . . . . » 88 »
14. Bosio Sebastiano, nato a Palermo il 18 agosto 1929 . . . . . . » 85 »
15. Carotenuto Armando, nato a Cassino il 20 maggio 1925 . . . . . . » 85 »
16. Cuzzocrea Diego, nato a Seminara (Reggio Calabria) il 15 agosto 1933 . . . » 85 »
17. Esposito Giovanni, nato a Ercolano il 13 maggio 1926 . . . . . . » 85 »
18. Rinaldi Giuseppe, nato a Monte S. Angelo il 13 agosto 1925 . . . . . » 85 »
19. Santangelo Mario Luigi, nato a Napoli il 31 marzo 1934 . . . . . . » 85 »
20. D'Addato Massimo, nato a Perugia il 20 giugno 1934 . . . . . . » 80 »
21. Del Gaudio Antonio, nato a Terni il 26 aprile 1936 . . . . . . » 80 »
22. Drago Giuseppe Walter, nato a Cortiglione il 3 novembre 1934 . . . . » 80 »
23. Guffanti Alessandro, nato a Tripoli (Libia) il 2 novembre 1916 . . . . » 80 »
24. Lavorato Francesco, nato a Belvedere Marittimo il 13 maggio 1925 . . . » 80 »
25. Mascagni Pietro, nato a Roma il 12 gennaio 1927 . . . . . . . » 80 »
26. Pastore Vincenzo, nato a Nocera Inferiore il 18 novembre 1933 . . . . » 80 »
27. Tessarolo Nico, nato a Cittadella l'8 luglio 1926 . . . . . . . » 80 »
28. Cantalupo Corrado, nato a S. Maria C. Vetere il 2 gennaio 1930 . . . » 75 »
29. Castrucci Loreto, nato ad Alvito il 4 marzo 1931 . . . . . . » 75 »
30. Forti Pietro Sergio, nato a Cervignano d'Adda il 9 agosto 1932 . . . . » 75 »
31. Scarduelli Armando, nato a Milano il 1° luglio 1935 . . . . . . » 75 »
32. Benassi Elio, nato a Verona il 29 ottobre 1929 . . . . . . . . » 70 »
33. Brighina Giuseppe, nato a Piazza Armerina il 14 marzo 1933 . . . . . » 70 »
34. Di Leo Leo, nato a Palermo il 20 maggio 1935 . . . . . . . . » 70 »
35. Guagliano Giuseppe, nato a Milano il 3 agosto 1927 . . . . . . . » 70 »
36. Lo Brutto Antonino, nato a Canicattì il 7 febbraio 1924 . . . . . . » 70 »
37. Losapio Gian Matteo, nato a Bergamo il 18 luglio 1930 . . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1971

*Il Ministro*: MARIOTTI

**(8634)**

## Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia pediatrica - sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia pediatrica - sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 7 giugno 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia pediatrica con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Di Maria Matteo, nato a Palma Campania il 4 luglio 1927 . punti 100 su 100
2. Gallina Sergio, nato a Vigevano il 27 luglio 1918 » 100 »
3. Guglielmi Maurizio, nato ad Asiago il 29 gennaio 1934 . » 100 »
4. Rossi Rino, nato a Vinzaglio il 17 gennaio 1924 » 100 »
5. Frascaria Fulvio, nato a L'Aquila il 30 settembre 1930 » 98 »
6. Caracciolo Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 9 aprile 1928 » 96 »
7. Meli Salvatore, nato a Comiso il 26 maggio 1931 » 95 »
8. Cannada Bartoli Gaetano, nato a Napoli il 16 gennaio 1929 » 90 »
9. Catarci Alberto, nato ad Anguillara Sabazia il 3 ottobre 1923 . » 90 »
10. Ciccioli Evandro, nato a Montegranaro il 5 novembre 1921 » 85 »
11. Saviano Riccardo, nato a Napoli il 30 maggio 1923 » 85 »
12. Cagnazzo Giuseppe, nato a Sternatia il 21 aprile 1930 . » 80 »
13. Distasi Antonio Leonardo, nato a Lecce il 19 febbraio 1931 » 80 »
14. Artale Sebastiano, nato ad Avola il 14 aprile 1926 » 75 »
15. Giacomoni Marco Antonio, nato a Genova Pegli il 26 agosto 1935 » 75 »
16. Milizia Eupremio, nato a Udine il 7 maggio 1928 » 72 »
17. Carano Aldo, nato a San Severo il 2 giugno 1928 » 70 »
18. Grassi Michele, nato a Siracusa il 18 settembre 1928 » 70 »
19. Pisoni Franco, nato a Masi di Lasino il 14 settembre 1934 . » 70 »
20. Rocca Italo, nato a Fiume il 13 aprile 1921 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 14 agosto 1971

*Il Ministro*: MARIOTTI

(8635)

---

**Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ematologia - sessione anno 1970**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ematologia - sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 22 marzo 1971, e successivamente modificata con decreti ministeriali 14 maggio 1971 e 15 maggio 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ematologia - sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Marmont du Haut Champ Alberto, nato a Catania il 20 dicembre 1918 . . punti 100 su 100
2. Salera Ugo, nato a Roma il 25 marzo 1922 . . . . . . . . » 95 »
3. Bernasconi Carlo, nato a Como il 18 febbraio 1929 . . . . . . » 90 »
4. Castoldi Gian Luigi, nato a Bergamo il 9 dicembre 1935 . . . . . » 90 »
5. De Cataldo Francesco, nato a Frasso Sabino il 7 ottobre 1929 . . . » 90 »
6. Rossi Umberto, nato a Milano il 5 luglio 1935 . . . . . . . » 90 »
7. Buonanno Giuseppe, nato a Napoli il 26 gennaio 1933 . . . . . . » 87 »
8. Grignani Fausto, nato a Cremona il 13 febbraio 1930 . . . . . . » 87 »
9. Brunetti Paolo, nato a Firenze il 1° aprile 1932 . . . . . . . » 85 »
10. Pannacciulli Ivo, nato a Bologna il 15 agosto 1928 . . . . . . » 85 »
11. Torlontano Glauco, nato a Pescara il 30 ottobre 1924 . . . . . . » 85 »
12. Marcacci Mario, nato a Venezia il 2 dicembre 1926 . . . . . . . » 80 »
13. Montuori Renato a Napoli il 23 giugno 1925 . . . . . . . » 80 »
14. Pileri Alessandro, nato ad Ancona il 9 maggio 1928 » 80 »
15. Giovannelli Emilio, nato a Torino il 10 maggio 1927 » 78 »
16. Padolecchia Nicola, nato a Bari l'11 ottobre 1927 » 78 »
17. Cardinali Giuseppe, nato a Taranto l'11 marzo 1922 . » 77 »
18. Boccaccio Gian Piero, nato a Torino il 15 giugno 1931 . » 76 »
19. Cimino Renato, nato a Taranto il 20 novembre 1932 » 75 »
20. Esposito Sergio, nato a Saluzzo il 7 ottobre 1930 . . . . . . . » 75 »
21. Bachi Carla, nata a Torino il 25 giugno 1930 . . . . . . . . » 70 »
22. Broccia Giorgio, nato a Cagliari il 15 agosto 1934 . . . . . . » 70 »
23. Bruzzese Luciano, nato a Bari il 24 gennaio 1930 . . . . . . . » 70 »
24. Caronia Francesco Paolo, nato a Palermo l'11 gennaio 1931 . . . . » 70 »
25. Cipriani Dino, nato a Grosseto il 3 maggio 1930 . . . . . . » 70 »
26. Ferlito Salvatore, nato a Catania il 6 agosto 1935 . . . . . . » 70 »
27. Magliulo Eustachio, nato a Juiz de Fora il 17 novembre 1935 . . . » 70 »
28. Pratesi Giuliano, nato a Roma il 28 marzo 1921 . . . . . . . » 70 »
29. Tura Sante, nato a Faenza il 20 maggio 1929 . . . . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1971

*Il Ministro*: MARIOTTI

(8636)

---

**Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di laboratorio d'analisi chimico-cliniche e microbiologia - sessione anno 1970.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di laboratorio d'analisi chimico-cliniche e microbiologia - sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 1° marzo 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di laboratorio d'analisi chimico-cliniche e microbiologia - sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

| N. | Candidato | Punti | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sprovieri Giuseppe, nato a Cosenza il 10 ottobre 1931 | punti 98 | su 100 |
| 2. | Carbonara Angelo, nato a Castellaneta il 25 settembre 1934 | » 96 | » |
| 3. | Bonito Gastone, nato ad Avellino il 14 febbraio 1926 | » 95 | » |
| 4. | Mastrodicasa Marisa, nata a Perugia il 19 giugno 1934 | » 95 | » |
| 5. | Bernardini Vincenzo, nato a Cagliari il 18 giugno 1930 | » 92 | » |
| 6. | Marchi Spartaco, nato a Milano il 22 gennaio 1932 | » 92 | » |
| 7. | Marinelli Paolo, nato a Napoli il 20 dicembre 1936 | » 91 | » |
| 8. | Franzini Carlo, nato a Pavia il 28 luglio 1934 | » 90 | » |
| 9. | Pauli in Spremolla Maria Luisa, nata a Milano il 9 maggio 1931 | » 90 | » |
| 10. | Petrini Concetta, nata a Milano il 30 maggio 1934 | » 90 | » |
| 11. | Carnevali Gianfranco, nato a Urbino il 17 novembre 1925 | » 88 | » |
| 12. | Ballarino Marco, nato a Milano il 30 gennaio 1933 | » 86 | » |
| 13. | Nichelatti Tullio, nato a Milano il 3 marzo 1936 | » 85 | » |
| 14. | Sanzi Gaetano, nato a Taverna l'8 gennaio 1931 | » 85 | » |
| 15. | Tecce Tommaso, nato ad Avellino il 31 maggio 1920 | » 85 | » |
| 16. | Topi Giancarlo, nato a Bologna il 24 luglio 1925 | » 85 | » |
| 17. | Boumis Giorgio, nato a Siracusa il 4 gennaio 1926 | » 84 | » |
| 18. | Cannada Eugenio, nato a Mazzarino il 7 ottobre 1925 | » 84 | » |
| 19. | Ciampi Giampiero, nato a Pistoia il 3 settembre 1930 | » 84 | » |
| 20. | Del Carpio Carla, nata a Catania il 23 luglio 1931 | » 84 | » |
| 21. | Boemi Giovanni, nato a Mazara del Vallo il 24 dicembre 1931 | » 83 | » |
| 22. | Foresi Cesare, nato a Porto Ferraio il 12 aprile 1931 | » 83 | » |
| 23. | Marinello Enrico, nato a Lendinara il 29 luglio 1933 | » 83 | » |
| 24. | Vercellino Eugenio, nato a Pont Canavese il 14 maggio 1929 | » 83 | » |
| 25. | Bombara Giuseppe, nato a Messina il 10 agosto 1921 | » 82 | » |
| 26. | Bonomolo Antonio, nato a Trapani l'8 gennaio 1931 | » 82 | » |
| 27. | Argenti Marcello, nato a Roma il 24 gennaio 1922 | » 81 | » |
| 28. | Bruno Giuseppe, nato a Catania il 23 agosto 1927 | » 81 | » |
| 29. | Curcio Federico, nato a Roma il 19 dicembre 1926 | » 81 | » |
| 30. | Berdondini Italo, nato a Faenza il 24 maggio 1931 | » 80 | » |
| 31. | Bo Giovambattista, nato a Genova il 15 luglio 1931 | » 80 | » |
| 32. | Corso Francesco, nato a Roma l'11 luglio 1925 | » 80 | » |
| 33. | Giraldo Vilma, nata a Sambuca Pistoiese l'8 novembre 1925 | » 80 | » |
| 34. | Peracino Andrea, nato a Torino il 16 febbraio 1936 | » 80 | » |
| 35. | Tonegato Aurelio, nato a Valdagno il 21 maggio 1934 | » 80 | » |
| 36. | Ferretti Gianfranco, nato a Livorno il 15 giugno 1927 | » 79 | » |
| 37. | D'Alessio Mario Agostino, nato a Napoli il 10 luglio 1924 | punti 78 | su 100 |
| 38. | Favero Alberto, nato a Bologna il 5 aprile 1934 | » 78 | » |
| 39. | Manzari Vito, nato a Roma il 19 luglio 1933 | » 78 | » |
| 40. | Romano Roberto Giuseppe, nato a Genova il 2 settembre 1934 | » 78 | » |
| 41. | Sappa Mirella, nata a Gavorrano il 15 gennaio 1924 | » 78 | » |
| 42. | Calzia in D'Anna Renata, nata a Genova il 26 giugno 1928 | » 77 | » |
| 43. | Cavazza Luisa, nata a Bologna il 9 giugno 1927 | » 77 | » |
| 44. | Morante Nelly, nata a Rocca di Mezzo il 22 febbraio 1925 | » 77 | » |
| 45. | Piersanti Felice, nato a Roma il 24 settembre 1925 | » 77 | » |
| 46. | Romei Licena in Braconi, nata a Firenze il 28 ottobre 1921 | » 77 | » |
| 47. | Brillante Carlo, nato a Foggia il 2 ottobre 1931 | » 75 | » |
| 48. | Castaldo Antonio, nato a Napoli il 12 luglio 1931 | » 75 | » |
| 49. | De Corato Romano, nato a Bari il 4 dicembre 1936 | » 75 | » |
| 50. | Faberi Massimo, nato a Roma il 15 luglio 1925 | » 75 | » |
| 51. | Lauro Pietro, nato a Campo Tures il 12 luglio 1936 | » 75 | » |
| 52. | Melani Francesco, nato a Figline Valdarno il 12 maggio 1932 | » 75 | » |
| 53. | Molina Vittorio, nato a Carbonara Ticino il 7 marzo 1933 | » 75 | » |
| 54. | Repole Martino Raffaele, nato a S. Angelo a Cupolo l'11 novembre 1929 | » 75 | » |
| 55. | Soffritti Ettore, nato a Ferrara il 19 settembre 1928 | » 75 | » |
| 56. | Visalli Antonino, nato a Messina il 24 giugno 1928 | » 74 | » |
| 57. | Fioroni Alessandro, nato a Cossignano il 12 dicembre 1934 | » 73 | » |
| 58. | Natalizi Giorgio, nato a Roma il 3 gennaio 1924 | » 73 | » |
| 59. | Notarnicola Maria Angela, nata a Roma il 30 ottobre 1931 | » 73 | » |
| 60. | Pagano Pier Giorgio, nato a Torino il 6 giugno 1933 | » 73 | » |
| 61. | Blasucci Olimpia, nata a Roma il 19 luglio 1932 | » 72 | » |
| 62. | Del Piano Elio, nato a Cagliari il 18 novembre 1931 | » 72 | » |
| 63. | Ferrucci Mario, nato a Rovereto il 1° novembre 1921 | » 72 | » |
| 64. | Bramezza Maria, nata a Udine il 22 aprile 1926 | » 71 | » |
| 65. | Bazzicalupo Guglielmo, nato a Napoli il 3 dicembre 1934 | » 71 | » |
| 66. | Fortunato Augusto, nato a Napoli il 28 febbraio 1928 | » 71 | » |
| 67. | Lo Monaco Giambattista, nato a Vittoria il 16 dicembre 1930 | » 71 | » |
| 68. | Moffa Maria, nata a Trieste il 25 giugno 1930 | » 71 | » |
| 69. | Palieri Savino, nato a Cerignola il 25 aprile 1933 | » 71 | » |
| 70. | Pane Domenico, nato a Francolise l'8 aprile 1924 | » 71 | » |
| 71. | Poggi Carlo, nato a Tortona il 24 agosto 1920 | » 71 | » |
| 72. | Siclari Vittoria, nata a Belluno il 24 dicembre 1932 | » 71 | » |
| 73. | Zampieri Antonio, nato a Milano l'11 novembre 1934 | » 71 | » |
| 74. | Abrignani Francesco, nato a Marsala il 20 dicembre 1925 | » 70 | » |
| 75. | Aguzzi Francesco, nato a Pavia il 16 aprile 1933 | » 70 | » |
| 76. | Bernuzzi Giuseppe, nato a Mezzanino il 10 ottobre 1932 | » 70 | » |
| 77. | Capuzzo Maria, nata a Venezia il 28 maggio 1930 | » 70 | » |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 78. Camoni Mario, nato a Ponte dell'Olio il 3 febbraio 1928 | punti | 70 | su 100 |
| 79. Cosentino Michele, nato a Catania il 31 marzo 1931 | » | 70 | » |
| 80. Costantino Letterio, nato a Messina il 2 gennaio 1928 | » | 70 | » |
| 81. Currò Giuseppe, nato a Messina il 19 dicembre 1930 . | » | 70 | » |
| 82. Felici Adalberto, nato a Roma il 14 novembre 1929 . | » | 70 | » |
| 83. Frezza Luigi, nato a Laureana di Borrello il 29 marzo 1932 . | » | 70 | » |
| 84. Guerrini Olindo, nato a Milano il 31 marzo 1925 | » | 70 | » |
| 85. Jacono Francesco, nato a Sorrento il 22 dicembre 1931 . | » | 70 | » |
| 86. Miola Anna Maria, nata a Cercola il 12 aprile 1926 | » | 70 | » |
| 87. Moretto Ernesto, nato a Ferrara il 12 marzo 1931 | » | 70 | » |
| 88. Traverso Giorgio, nato a Genova il 29 dicembre 1928 . | » | 70 | » |
| 89. Treves Bruno, nato a Trento il 25 luglio 1928 | » | 70 | » |
| 90. Turrisi Ernesto, nato a Catania il 7 novembre 1934 | » | 70 | » |
| 91. Vallini Aldo, nato a Pola il 30 maggio 1932 | » | 70 | » |
| 92. Vola Giovanni Battista, nato a Calasca Castiglione il 25 settembre 1929 . | » | 70 | » |
| 93. Zanon Paola, nata a Roma il 18 ottobre 1929 . | » | 70 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1971

*Il Ministro*: MARIOTTI

(8637)

---

**Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia e fisioterapia - sessione anno 1970**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia e fisioterapia - sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 1° marzo 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia e fisioterapia - sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Alè Giuseppe, nato a Gallarate il 16 dicembre 1929 | punti | 100 | su 100 |
| 2. Borghi Alessandro, nato a Bologna l'11 marzo 1932 . | » | 100 | » |
| 3. Magno Lorenzo, nato a Milano il 21 agosto 1932 | » | 100 | » |
| 4. Valsecchi Frida, nata a Milano il 2 giugno 1935 | » | 100 | » |
| 5. Canossi Giancarlo, nato a Correggio il 18 giugno 1926 | » | 98 | » |
| 6. De Gaetano Giuseppe, nato a Castellamare del Golfo il 5 ottobre 1920 . | » | 97 | » |
| 7. Del Mastro Paolo, nato a Torino il 23 novembre 1931 | » | 95 | » |
| 8. Fasanelli Ivanoe, nato a Roma il 9 dicembre 1915 | » | 95 | » |
| 9. Tarallo Luigi, nato a Portici il 9 ottobre 1925 . . . . . . . | » | 95 | » |
| 10. Loasses Armando, nato a Nocera Inferiore il 6 settembre 1926 . . . . | punti | 93 | su 100 |
| 11. Trenti Umberto, nato a Mondolfo il 13 dicembre 1923 . . . . . | » | 93 | » |
| 12. Linguiti Lodovico, nato a Roma il 26 settembre 1927 . . . . . | » | 92 | » |
| 13. Monetti Nino, nato a Bologna il 26 aprile 1936 . . . . . . . . . | » | 91 | » |
| 14. Arciuli Luigi, nato a Bari il 16 settembre 1930 . . . . . . . | » | 90 | » |
| 15. Castrucci Augusto, nato a Trento il 17 dicembre 1926 . . . . . | » | 90 | » |
| 16. Fiumicelli Aligi, nato ad Arezzo il 31 maggio 1926 . . . . . . | » | 90 | » |
| 17. Galli Guido, nato a Castellanza l'8 maggio 1927 . . . . . . . | » | 90 | » |
| 18. Severino Nicola, nato a Lucera il 23 dicembre 1920 . . . . . | » | 90 | » |
| 19. Taddei Lorenzo, nato a Firenze il 26 aprile 1933 . . . . . . | » | 89 | » |
| 20. Clementi Tullio, nato a Roma il 24 maggio 1934 . . . . . . . | » | 88 | » |
| 21. Del Duca Thomas, nato a Urbino il 19 novembre 1914 . . . . . | » | 88 | » |
| 22. Gugliantini Pietro, nato a La Spezia il 26 giugno 1926 . . | » | 88 | » |
| 23. Scagnol Amedeo, nato a San Quirino il 10 agosto 1932 | » | 88 | » |
| 24. Samaden Ruggero, nato a Milano il 3 settembre 1926 | » | 86 | » |
| 25. Babini Lucio, nato a Fano il 16 ottobre 1934 | » | 85 | » |
| 26. Gandolfo Ennio, nato a Imperia il 17 marzo 1932 | » | 85 | » |
| 27. Goltieri Giovanni, nato a Granarolo Emilia, il 25 agosto 1924 . | » | 84 | » |
| 28. Masini Giancarlo, nato a Firenze il 13 febbraio 1921 . | » | 84 | » |
| 29. Brancadoro Paola, nata a Roma il 14 febbraio 1930 . | » | 82 | » |
| 30. Rossi Plinio, nato a Castelforte il 4 giugno 1929 . | » | 82 | » |
| 31. Gasso Giuseppe, nato a Catania il 23 novembre 1932 | » | 81 | » |
| 32. Gattoni Aldo, nato a Milano il 18 maggio 1923 | » | 81 | » |
| 33. Sava Marcella, nata a Napoli il 15 febbraio 1922 | » | 81 | » |
| 34. Ascarelli Alberto Angelo, nato a Roma il 18 aprile 1936 . | » | 80 | » |
| 35. Bellucci Mario, nato a Perugia il 5 aprile 1930 | » | 80 | » |
| 36. Bergonzi Luigi, nato a Piacenza il 25 ottobre 1921 | » | 80 | » |
| 37. Cavaleri Enrico, nato a Lissone il 15 aprile 1930 | » | 80 | » |
| 38. De Filippi Giorgio, nato a Sanremo il 15 maggio 1932 . | » | 80 | » |
| 39 Lemmi Lorenzo, nato a Marsciano il 25 marzo 1929 | » | 80 | » |
| 40. Motta Renato, nato a Cuneo il 6 settembre 1927 . | » | 80 | » |
| 41. Squillaci Saverio, nato a Reggio Calabria il 20 luglio 1927 . | » | 80 | » |
| 42. Perazzi Francesco, nato a Roma il 25 novembre 1911 | » | 79 | » |
| 43. Anglani Domenico, nato a Brindisi il 3 aprile 1932 | » | 78 | » |
| 44. Bonara Mario Romano, nato a Venezia il 16 aprile 1931 . | » | 78 | » |
| 45. Galluzzo Antonio, nato a Cinquefrondi il 17 agosto 1932 . | » | 78 | » |
| 46. Ottolenghi Gustavo, nato a Torino il 5 agosto 1932 | » | 78 | » |
| 47. Blasetti Achille Valerio, nato ad Avezzano il 12 giugno 1922 | » | 77 | » |
| 48. Passariello Bruno, nato a Tivoli il 4 dicembre 1909 . . . . | » | 77 | » |
| 49. Favero Pier Alessandro, nato a Milano il 7 agosto 1915 . . . . . | » | 76 | » |
| 50. Massa Francesco, nato a Caserta il 26 luglio 1932 . . . . . | » | 76 | » |

51. Rossi Lamberto, nato a Perugia il 16 aprile 1935 punti 76 su 100
52. Basilico Luigi, nato a Gissi il 4 febbraio 1934 » 75 »
53. Corneli Tito Edoardo, nato a Carpineto Nora il 23 aprile 1924 » 75 »
54. Di Gaeta Sabato, nato a Olevano (Salerno) l'11 novembre 1931 » 75 »
55. Di Renzo Renzo, nato a Ripabottoni il 2 dicembre 1930 . » 75 »
56. Imondi Fernando, nato a Isernia il 16 gennaio 1933 . » 75 »
57. Iori Mario, nato a Parma il 2 luglio 1928 » 75 »
58. Saracca Liberato, nato a Marsciano il 21 maggio 1926 » 75 »
59. Savoldi Emilio, nato a Nembro il 27 settembre 1933 . » 75 »
60. Sinistrero Giuseppe, nato a Torino il 7 marzo 1935 » 75 »
61. Tarolo Gian Luigi, nato a Rovigo il 20 giugno 1934 » 75 »
62. Abate Alberto, nato a Roma il 20 luglio 1930 » 74 »
63. Camplani Erminia, nata a Bergamo il 26 luglio 1921 » 74 »
64. Gaudino Fulvio, nato a Napoli il 18 agosto 1932 » 74 »
65. Carletti Carlo, nato a Lucca il 23 febbraio 1936 » 73 »
66. Maisano Angelo, nato a Palmi il 4 giugno 1932 » 73 »
67. Nogara Salvatore, nato ad Aliminusa il 4 dicembre 1928 . » 73 »
68. Pazzaglia Piergiovanni, nato a Castiglione del Lago il 26 marzo 1934 . » 73 »
69. Siciliano Antonio, nato a Reggio Calabria l'11 gennaio 1934 » 73 »
70. Tavassi Luigi, nato a Napoli il 9 agosto 1925 » 73 »
71. Cämmisa Mario, nato a Roma il 3 dicembre 1930 . » 72 »
72. Crosta Clementino, nato a Gallarate il 9 agosto 1923 » 72 »
73. De Ritis Vincenzo, nato a Napoli il 21 aprile 1930 » 72 »
74. Diotallevi Remo, nato a Roma il 15 marzo 1930 . » 72 »
75. Gasparini Giancarlo, nato a Venezia il 30 gennaio 1924 . » 72 »
76. Lucherini Mario, nato a Roma il 12 dicembre 1935 » 72 »
77. Brusori Giuseppe, nato a San Benedetto Val Sambro il 14 ottobre 1921 . » 71 »
78. Falchi Quintino, nato a Macomer l'8 gennaio 1928 . » 71 »
79. Landini Angiolino, nato a Gualtieri il 17 novembre 1931 » 71 »
80. Melella Andrea, nato a Napoli il 15 giugno 1935 » 71 »
81. Piarulli Savino, nato a Corato il 1° ottobre 1914 » 71 »
82. Venturoli Lamberto, nato a Bologna il 21 gennaio 1934 . » 71 »
83. Astengo Augusto, nato a Savona il 14 marzo 1931 » 70 »
84. Capelli Lucio, nato a Milano il 22 febbraio 1933 » 70 »
85. Castagnoli Mario, nato a Firenze il 5 agosto 1922 » 70 »
86. Del Vecchio Enrico, nato a Napoli il 19 gennaio 1934 . » 70 »
87. Donati Enzo, nato a Recanati il 1° dicembre 1932 . » 70 »
88. Epifanio Giuseppe, nato a Palermo il 7 luglio 1929 » 70 »
89. Espa Alberto, nato a Nuoro il 20 novembre 1925 » 70 »
90. Fratucello Giuseppe, nato a Montagnana il 31 marzo 1933 . » 70 »
91. Fusetti Alfre Aldo, nato a Corbola il 1° febbraio 1928 . » 70 »
92. Giammarco Renato, nato a Popoli il 18 settembre 1918 . . . . » 70 »
93. Guttadauro Mariano, nato a Palermo il 5 aprile 1921 . . . . . . punti 70 su 100
94. Lando Rosario, nato a Montalbano Elicona il 5 ottobre 1932 . . . . » 70 »
95. Marini Guido, nato ad Ancona il 4 aprile 1929 . . . . . . . . . » 70 »
96. Pacini Giorgio, nato a Empoli il 26 maggio 1930 . . . . . . . . » 70 »
97. Pannoli Pierluigi, nato a Roma l'8 febbraio 1925 . . . . . . . » 70 »
98. Pasquinelli Turri Valeria, nata a Bologna il 9 novembre 1923 . . . » 70 »
99. Piotti Franco, nato a Gallarate il 21 aprile 1925 . . . . . . » 70 »
100. Pisapia Mario, nato a Capo d'Orlando il 14 luglio 1918 . . . . . . » 70 »
101. Pistocchi Filippo, nato a Forlì il 19 luglio 1930 . . . . . . . » 70 »
102. Pistocchi Francesco Giovanni, nato a Ferrara il 5 dicembre 1933 . . . » 70 »
103. Rimondini Carlo, nato a Budrio il 29 agosto 1921 . . . . . . » 70 »
104. Sanna Gaspare, nato a Porto Empedocle il 29 marzo 1933 . . . . . » 70 »
105. Sassi Paolo, nato a Ravenna il 18 marzo 1933 . . . . . . . . » 70 »
106. Spinardi Sergio, nato a Mantova il 10 aprile 1931 . . . . . . . » 70 »
107. Tappi Mario, nato a Massaua il 16 giugno 1929 . . . . . . . . » 70 »
108. Vallebona Davide, nato a Genova il 24 marzo 1935 . . . . . » 70 »
109. Verga Vincenzo, nato a Parma il 9 gennaio 1924 . . . . . . . » 70 »
110. Ziviello Mario, nato a Napoli l'8 giugno 1935 . . . . . . . . » 70 »
111. Zuccari Filippo Maria, nato a Montefalco il 2 ottobre 1934 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 agosto 1971

*Il Ministro*: MARIOTTI

**(8638)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1534 e n. 1535 del 12 luglio 1971, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1968;

Considerato che a seguito di rinuncia dell'avente diritto si è resa vacante la condotta medica consorziata di Vaiano Cremasco-Monte Cremasco;

Ritenuta la necessità di procedere all'assegnazione della predetta condotta al candidato che segue nella graduatoria di merito degli idonei, approvata con decreto n. 1534 del 12 luglio 1971;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Enrico Gelera, nato a Cremona il 4 febbraio 1936, è dichiarato vincitore della condotta medica consorziata tra i comuni di Vaiano Cremasco-Monte Cremasco.

Il sindaco presidente del consorzio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e nel Foglio degli annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio della prefettura e dei comuni interessati.

Cremona, addì 6 settembre 1971

*Il medico provinciale*: BORROMEI

**(8330)**

# UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NUORO

**Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 660/59/1 del 24 aprile 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di veterinario comunale vacanti nella provincia di Nuoro;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice dell'esame di cui sopra;

Visto il decreto n. 896/0983 in data del 24 luglio 1971, con il quale il medico provinciale di Nuoro designa il componente di cui alla lettera *D)* dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonchè le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Nuoro e dell'ordine provinciale dei veterinari relativamente agli altri componenti;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

*Presidente*:

Riccardi dott. Nunzio, vice prefetto.

*Componenti*:

Canceddа dott. Luigino, ispettore generale veterinario;

Corticelli prof. Bruno, docente in clinica medica veterinaria;

Ceretto prof. Filippo, docente in anatomia patologica generale veterinaria;

Oliveri dott. Mario, vice prefetto ispettore;

Farina dott. Luigi, veterinario condotto.

*Segretario*:

Spanu dott. Mario, direttore di sezione del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto ed avrà la sua sede in Nuoro.

Nuoro, addì 3 settembre 1971

*Il veterinario provinciale*: MARCEDDU

(8373)

---

# UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BERGAMO

**Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1337 in data 18 aprile 1970, con il quale veniva bandito pubblico concorso per il conferimento di sei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1969;

Visto il successivo decreto n. 2675 del 30 novembre 1970 costitutivo della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le successive modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Bugini Luigi | punti | 78,823 | su 120 |
| 2. Simoni Gianantonio | » | 70,113 | » |
| 3. Rosa Ezio | » | 67,995 | » |
| 4. Vecchi Rinaldo | » | 64,494 | » |
| 5. Forchini Teobaldo | » | 62,897 | » |
| 6 La Torre Nicolò | » | 62,093 | » |
| 7. Cattaneo Italo | » | 61,243 | » |
| 8. Grignani Andrea | » | 60,562 | » |
| 9. Luppino Calogero | » | 54,585 | » |
| 10. Tagliabue Valentino | » | 54,500 | » |
| 11. Zaccaria Mario | » | 53 — | » |
| 12. Baboni Giancarlo | » | 52,500 | » |
| 13. Policarpo Francesco | » | 52 — | » |
| 14. Turini Mauro | » | 52 — | » |
| 15. Aliprandi Luigi | » | 52 — | » |
| 16. Croci Angelo | » | 51,500 | » |
| 17. Monticelli Angelo | » | 51,500 | » |
| 18. Fattori Domenico | » | 51,500 | » |
| 19. Cipriani Omero | » | 51 — | » |
| 20. De Fanti Claudio | » | 50 — | » |
| 21. Ferrari Angelo | » | 50 — | » |
| 22. Ferrari Antonio | » | 50 — | » |
| 23. Rosa Mario | » | 50 — | » |
| 24. Maffezzoli Giorgio | » | 50 — | » |
| 25. Mascherpa Carlo | » | 50 — | » |
| 26. Fiocchi Egidio | » | 49 — | » |
| 27. Tettamanti Gabriele | » | 49 — | » |
| 28. Tononi Franco | » | 48 — | » |
| 29. Ambrosetti Piercarlo | » | 47,500 | » |
| 30. Cappellari Giuseppe | » | 47 — | » |
| 31. Granelli Guido | » | 47 — | » |
| 32. Griffini Erminio | » | 47 — | » |
| 33. Mottin Celestino | » | 46,928 | » |
| 34. Sangalli Luigi | » | 46,500 | » |
| 35. Sbarra Emilio | » | 46 — | » |
| 36. Barbini Emanuele | » | 44 — | » |
| 37. Carovita Augusto | » | 43,500 | » |
| 38. Omboni Emilio | » | 43,250 | » |
| 39. Chiminello Pietro | » | 43 — | » |
| 40. De Re Eraldo | » | 42 — | » |
| 41. Falzoni Carlo | » | 42 — | » |

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Bergamo, addì 1° settembre 1971

*Il veterinario provinciale*: BALDUCCI

---

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2317 del 1° settembre 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento di sei posti di veterinario condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1969;

Esaminate le preferenze espresse dai candidati per le sedi messe a concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le successive modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati inclusi nella graduatoria di merito specificata nelle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a lato di ciascun nominativo indicata:

1) Bugini Luigi: Fara Gera d'Adda - Canonica d'Adda - Pontirolo Nuovo;

2) Simoni Gianantonio: Casazza - Borgo di Terzo - Berzo S Fermo - Grone - Vigano S. Martino - Monasterolo del Castello - Endine - Gaverina - Ranzanico - Spinone al Lago - Bianzano;

3) Rosa Ezio: Calcinate - Bolgare - Cavernago;

4) Vecchi Rinaldo: S. Omobono Imagna - Berbenno - Brumano - Corna Imagna - Locatello - Costa Imagna - Fuipiano Valle Imagna - Valsecca;

5) Forchini Teobaldo: Palosco - Mornico al Serio;

6) La Torre Nicolò: Ponte Nossa - Gorno - Oneta - Premolo Parre - Villa d'Ogna - Oltressenda Alta - Piario.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

*Il veterinario provinciale*: BALDUCCI

(8334)

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI UDINE

### Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 666/1-5 del 2 giugno 1971, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria generale del concorso al posto di veterinario della condotta consorziale istituita tra i comuni di Palmanova-Gonars e Bagnaria Arsa;

Preso atto che, con successivo esposto in data 9 luglio 1971, il dott. Franco Jaiza, candidato terzo classificato nella graduatoria medesima, eccepisce che la competente commissione giudicatrice è incorsa in errore di calcolo nel computo di alcuni servizi dallo stesso svolti;

Visto il verbale relativo al riesame effettuato dallo scrivente in data 30 agosto 1971, dal quale è realmente riscontrabile la sussistenza di alcuni meri errori materiali di calcolo;

Atteso che le correzioni degli errori stessi, consistendo unicamente in una semplice operazione di « automatica » applicazione dei criteri di massima a suo tempo già fissati dalla commissione giudicatrice, non implica alcun uso dei poteri discrezionali di valutazione propria della commissione medesima;

Ritenuto pertanto di procedere, conseguentemente alla correzione stessa, alla parziale modificazione della graduatoria del concorso più sopra indicato;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

Per le summenzionate ragioni, fatto salvo quanto altro disposto con il sopra richiamato proprio provvedimento n. 666/1-5 del 2 giugno 1971, la graduatoria del concorso in premessa indicato, unicamente con riguardo alla posizione dei candidati da classificarsi al secondo ed al terzo posto della stessa, viene così modificata:

| | | |
|---|---|---|
| 2. Jaiza Franco . | punti | 76,060 |
| 3. Bernardis Venizio | » | 75,795 |

Il presente decreto verrà pubblicato negli stessi modi previsti dalla legge in ordine al provvedimento come sopra modificato.

Udine, addì 7 settembre 1971

*Il veterinario provinciale*: MORGANTI

(8461)

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TERNI

### Graduatoria generale del concorso per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Terni.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1299 del 28 ottobre 1970, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Terni;

Visto il decreto n. 676 del 5 maggio 1971, rettificato con atto n. 939 del 25 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Considerato che la commissione giudicatrice ha trasmesso i verbali delle operazioni concorsuali per gli ulteriori provvedimenti di competenza;

Vista la graduatoria di merito formulata e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso in premessa specificato:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Pierini Bruno . . . . . . . . | punti | 169,655 |
| 2. Pierpaoli Vincenzo . . . . . . . | » | 142,465 |
| 3. Brizioli Nazareno Renzo . . . . . . | » | 139,500 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Terni e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo ufficio, nell'albo pretorio della prefettura di Terni ed in quello del comune di Terni.

Terni, addì 6 settembre 1971

*Il veterinario provinciale*: STOPPANI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1299 del 28 ottobre 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Terni;

Visto il decreto n. 1169 in data 6 settembre 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso sopraindicato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla dichiarazione del candidato risultato vincitore del posto messo a concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pierini Bruno, nato a Terni il 9 agosto 1936, risultato idoneo nel concorso pubblico per titoli ed esami in premessa specificato con punti 169,655, è dichiarato vincitore del concorso medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Terni e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, nell'albo pretorio della prefettura di Terni ed in quello del comune di Terni.

Terni, addì 6 settembre 1971

*Il veterinario provinciale*: STOPPANI

(8374)

# REGIONI

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1971, n. 8.

**Sottoscrizione o acquisto di azioni della Società Autostrada Trento-Valdastico-Vicenza-Riviera Berica-Rovigo S.p.a.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 24 *agosto* 1971)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere od acquistare azioni di nuova emissione della « Società Autostrada Trento-Valdastico-Vicenza-Riviera Berica-Rovigo S.p.a.» fino alla concorrenza dell'importo di L. 265.500.000.

Art. 2.

Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

1) L. 80.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1971;

2) L. 185.500.000, a carico dell'esercizio finanziario 1972.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di L. 80.00.000 a carico dell'esercizio finanziario 1971, a sensi del primo comma del precedente art. 2, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 381 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

All'onere di L. 185.500.000 per l'esercizio finanziario 1972, a sensi del primo comma del precedente art. 2, si farà fronte con una quota delle maggiori entrate tributarie di cui agli articoli 67 e 68 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, predisponendo nel medesimo esercizio il relativo stanziamento di spesa.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1971, sono introdotte le seguenti variazioni:

*In diminuzione*:

Cap. 381. — Categ. VII. - Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . L. 80.000.000

*Di nuova istituzione*:

Cap. 411. — Categ. XI. - Spesa per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni della S.p.a. « Autostrada Trento-Valdastico-Vicenza-Riviera Berica-Rovigo » . L. 80.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

*Il Presidente della Giunta provinciale*
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

**(8069)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.